



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1287

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri e delle modalità attuative per la concessione di contributi relativamente ad investimenti materiali o immateriali nelle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria, - articolo 46 "Agevolazioni per le produzioni vegetali" della Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura).

Il giorno **28 Agosto 2020** ad ore **11:38** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'articolo 46 della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura), dedicato alle *Agevolazioni per le produzioni vegetali*, prevede, tra le altre, la possibilità di promuovere le produzioni vegetali, concedendo un contributo la realizzazione di coperture per la protezione degli impianti frutticoli.

Si intende sostenere la redditività delle aziende agricole attivando un bando per le coperture antipioggia per ciliegio e piccoli frutti, nonché per le coperture antigrandine a favore di tutte le colture per assicurare continuità produttiva negli anni, evitando danni da eventi atmosferici che metterebbero a grave rischio il raccolto. La continuità delle produzioni è fondamentale per la redditività delle imprese agricole produttrici, nonché per le cooperative di raccolta e commercializzazione del prodotto, perché trovandosi senza produzione non sarebbero in grado di sostenere i costi fissi aziendali, oltre a non poter garantire continuità di fornitura ai propri clienti perdendo importanti fette di mercato. La sola protezione del reddito tramite forme assicurative non permette la programmazione delle produzioni per efficaci politiche di mercato.

Si intende anche sostenere le aziende agricole nell'acquisto di reti anti insetto a difesa delle produzioni dalle infestazioni della "Drosophila Suzukii" e della cimice asiatica *Halymorpha Halys* in quanto si è dimostrato il metodo più sicuro per il loro contenimento, essendo la difesa chimica di limitata efficacia e di maggior impatto ambientale.

Il "Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.

Sulla base di tale regolamento il regime di aiuto proposto con il presente provvedimento risulta compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafi 2 o 3, del trattato ed è esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, in quanto soddisfa tutte le condizioni di cui al Capo I del sopra citato Regolamento (Ue) n. 702/2014 nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al Capo III.

In particolare l'art. 14 del Reg. (UE) n. 702/2014 definisce quali aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole sono compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Si ritiene opportuno, per massimizzare l'efficacia dell'intervento sul territorio, aprire il bando per la raccolta delle domande di aiuto fermo restando che le concessioni degli aiuti potranno essere effettuate solamente dopo la pubblicazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea.

Viste le somme disponibili sul capitolo 500550 per l'esercizio finanziario 2020 e tenuto conto che tali disponibilità possono essere utilizzate, tra l'altro, a favore dell'art. 46 della L.p. 4/2003, la Giunta provinciale ritiene opportuno destinare la somma di Euro 300.000,00 a favore delle domande presentate per l'anno 2020 ai sensi del presente bando e, in relazione alla presunta esigibilità della spesa, si propone di prenotare l'importo citato sul capitolo 500550 dell'esercizio finanziario 2020.

Visti i pareri positivi delle strutture provinciali competenti, rilasciati in conformità alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15/01/2016 e ss.mm.ii,

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura);
- visto l'art. 56 e l'allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118/2011 in materia di bilancio,
- visti gli atti citati nella premessa;
- all'unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2020, i Criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 46 a sostegno delle imprese agricole operanti nel settore vegetale, per la realizzazione di coperture degli impianti frutticoli, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che l'approvazione della presente deliberazione avviene ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che pertanto il regime di aiuti non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del trattato, in quanto rispetta tutte le condizioni previste dal regolamento stesso (Capo I e Capo III, articolo 14);
3. di incaricare il Dirigente del Dipartimento Agricoltura, Foreste e difesa del suolo, di comunicare alla Commissione Europea la documentazione e le informazioni relative al regime di aiuto ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del TFUE;
4. di disporre che le domande di contributo dovranno essere presentate **dal 31 agosto 2020 al 20 settembre 2020**, utilizzando la modulistica disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia;
5. di stabilire che potranno essere raccolte le domande di aiuto fermo restando che le concessioni degli aiuti da parte del Servizio competente in materia di agricoltura della Provincia Autonoma di Trento dovranno essere effettuate solamente dopo la pubblicazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea;
6. di stabilire che la sola presentazione della domanda di aiuto non costituisce diritto al finanziamento e nemmeno l'eventuale inizio di lavori e attività intraprese prima della pubblicazione dell'aiuto, da parte della Commissione;
7. di stabilire che le condizioni contenute nel presente provvedimento potrebbero essere modificate a seguito di osservazioni della Commissione e che quindi sarà eventualmente adottato un successivo provvedimento di modifica da parte della Giunta provinciale, di cui sarà data comunicazione ai richiedenti;
8. di destinare l'importo di euro 300.000,00 a favore dei contributi previsti dal sopra citato art. 46 per la realizzazione di coperture degli impianti frutticoli prenotando sulla base della presunta esigibilità della spesa la somma di Euro 300.000,00 sul capitolo 500550 dell'esercizio finanziario 2020;
9. di stabilire che, con successivi provvedimenti del dirigente del Servizio Agricoltura, si

provvederà alla redazione della graduatoria di priorità del finanziamento, alla concessione dei contributi e al relativo impegno dei fondi sul capitolo 500550 dell'esercizio finanziario 2020;

10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento nella sezione dedicata agli aiuti di stato al seguente link: ***http://www.provincia.tn.it/aiuti_impresa_e_notificati/***.

Adunanza chiusa ad ore 13:25

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1 - Criteri e modalità di concessione del contributo - L.p. 4/2003, art. 46 "Agevolazioni per le produzioni vegetali".

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato 1

Servizio Agricoltura

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4

“Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati” (Legge provinciale sull’agricoltura)

Articolo 46 – Agevolazioni per le produzioni vegetali

BANDO CHE DISCIPLINA I CRITERI E LE MODALITA’ ATTUATIVE PER L’ANNO 2020

1. INTRODUZIONE

Con i presenti criteri saranno oggetto di agevolazioni le iniziative riguardanti la realizzazione di coperture per impianti frutticoli, ai sensi dell'art. 46 "Agevolazioni per le produzioni vegetali", della L.p. 4/2003, relativamente agli *aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria* nel rispetto dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 n. L 193).

Si ritiene opportuno aprire il bando per la raccolta delle domande di aiuto fermo restando, come clausola sospensiva, che le concessioni degli aiuti potranno essere effettuate solamente dopo la pubblicazione dell'Aiuto da parte della Commissione Europea..

Si precisa inoltre che le condizioni contenute nel presente provvedimento potrebbero essere modificate mediante osservazioni della Commissione.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento le microimprese, piccole e medie imprese, operanti nel settore vegetale, che rispettano la definizione di piccole e medie imprese come stabilito dall'Allegato 1 del Reg. (Ue) 702/2014, attive nella produzione agricola primaria, come elencate dalla L.p. 4/2003 all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b):

- a) le imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente;
- b) le società costituite per la conduzione di imprese agricole individuate ai sensi della lettera a).

Non possono beneficiare di aiuti le imprese in difficoltà di cui all'art. 2 punto 14 del reg. UE n. 702/2014.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del reg. UE n. 702/2014, non possono inoltre beneficiare di aiuti le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

In materia di cumulo si applicano le disposizioni previste dall'art. 8 del Reg. (Ue) 702/2014. Si precisa che gli aiuti di stato non sono cumulabili con i pagamenti di cui all'art. 81, paragrafo 2, e all'art. 82 del Reg (Ue) n. 1305/2013 nonché con aiuti *de minimis* in relazione agli stessi costi ammissibili, ove tale cumulo dia luogo ad un'intensità di aiuto o ad un importo superiori a quelli stabiliti nel medesimo Regolamento

L'importo minimo della spesa ammissibile per ciascuna domanda, è di Euro 5.000,00 Iva esclusa. Tale importo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di liquidazione finale.

L'importo della spesa ammessa in sede di istruttoria del contributo non potrà superare Euro 60.000,00 Iva esclusa.

E' possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

L'aiuto complessivo per la programmazione 2014-2020, per impresa e per progetto di investimento non può superare il limite di 500.000,00 di Euro tenuto conto di tutti gli aiuti di Stato erogati alla medesima impresa ai sensi dell'art. 14 del Reg. Ue 702/2014.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' e COSTI AMMISSIBILI

Si ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato.

Saranno quindi ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione, in applicazione dell'art. 6 del Reg. (Ue) n. 702/2014.

4.1 Criteri di ammissibilità della spesa

Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente bando, e che rientrano tra gli aiuti previsti dall'art. 14 del Reg. (Ue) 702/2014, gli investimenti dovranno soddisfare l'obiettivo del **miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione.**

Ai sensi del presente provvedimento saranno ammesse a contributo le seguenti spese:

1. la realizzazione di coperture antigrandine e reti antiinsetto per cimice asiatica e drosophila; coperture antipioggia per il solo impianto di ciliegio e piccoli frutti.
2. Accessori e paleria (solo per la singola copertura). Non saranno ammissibili i pali e gli accessori per il sostegno della coltura, ne quelli per la doppia copertura.
3. E' ammessa la spesa per i lavori di manodopera solo se fatturati.

Le iniziative devono essere realizzate dopo la presentazione della domanda di aiuto.

5. COSTI NON AMMISSIBILI

Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a. l'Iva;

- b. i costi per lavori effettuati in economia con manodopera propria;
- c. pali e accessori per il sostegno della coltura;
- d. non è ammessa a finanziamento la doppia copertura antipioggia e antigrandine;
- e. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati all'azienda agricola;
In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi;
- f. il capitale circolante;
- g. manutenzioni ordinarie;
- h. non possono beneficiare del contributo iniziative per le quali è stata presentata domanda di finanziamento su altro strumento normativo, salvo in caso di rinuncia precedente all'approvazione, con provvedimento, dell'iniziativa finanziabile.

6. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO e CRITERI DI PRIORITA'

L'intensità dell'aiuto è il **40%** della spesa ammissibile e viene concesso in conto capitale in un'unica soluzione.

Nel caso di giovani agricoltori beneficiari del premio di insediamento (domanda di contributo già approvata o in corso di istruttoria) nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda ai sensi del presente bando, la percentuale di contributo **è aumentata di 10 punti percentuali**.

La graduatoria di priorità delle domande presentate, che potranno accedere al contributo, sarà redatta sulla base dei punteggi di merito specificati di seguito:

Criteri	Punteggio
<i>Caratteristiche del beneficiario</i>	
Imprese agricole iscritte in sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia) condotte da giovani agricoltori beneficiari del premio di insediamento (domanda di contributo già approvata o in corso di istruttoria) nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda ai sensi del presente bando (nel caso di società è sufficiente la presenza di un insediato)	20 punti
Imprese agricole iscritte in sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia) con età inferiore ai 40 anni	10 punti

(nel caso di società viene conteggiata la media dell'età dei soci)	
Altre Imprese agricole iscritte in sezione prima dell'Archivio provinciale delle imprese agricole (Apia)	3 punti
<i>Caratteristiche dell'intervento</i>	
Realizzazione di copertura antipioggia o antigrandine e/o antinsetto, per impianti di ciliegio	10 punti
Realizzazione di copertura antipioggia o antigrandine e/o antiinsetto, per altri impianti frutticoli	5 punti
<p>A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci. Qualora risulti ancora pari punteggio, sarà data priorità alla domanda presentata per prima, facendo riferimento alla data e all'ora di presentazione domanda.</p> <p>Le variazioni di condizioni utili alla formazione della graduatoria, che intervengano e/o siano comunicate dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di aiuto non saranno tenute in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio in incremento, mentre ne determineranno una diminuzione.</p>	

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

7.1 Presentazione delle domande

La domanda dovrà essere presentata avvalendosi del modulo appositamente predisposto e reperibile sul sito internet istituzionale della Provincia autonoma di Trento al link www.modulistica.provincia.tn.it.

I termini per la presentazione delle domande sono previsti a partire **dal 31 agosto 2020 al 20 settembre 2020.**

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Le domande devono essere presentate, corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al successivo punto 7.3., esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (Pec) ai seguenti recapiti:

- invio alla casella PEC degli uffici agricoli periferici competenti per zona:

uap.roveretorivazione@pec.provincia.tn.it

uap.trentofiemmeffassa@pec.provincia.tn.it

uap.borgovalsugana@pec.provincia.tn.it

uap.clesmale@pec.provincia.tn.it

oppure

- invio alla casella Pec del Servizio Agricoltura

serv.agricoltura@pec.provincia.tn.it

7.2 - Contenuto della domanda

La domanda di aiuto deve contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante:

- riferimenti delle particelle dove sarà posta in essere l'iniziativa agevolabile;
- di essere stati autorizzati ad eseguire i lavori da parte del proprietario del fondo, nel caso di particelle non di proprietà del richiedente;
- di non aver chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre provvidenze se non nel limite delle vigenti disposizioni;
- di non essere una impresa in difficoltà secondo quanto stabilito all'art. 2 punto 14 del reg. UE n. 702/2014,
- di non essere un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno

7.3 Documentazione da presentare in allegato alla domanda di contributo

Alla domanda deve essere allegato:

- a) preventivo di spesa dettagliato con la fornitura del materiale (rete, paleria, accessori per il montaggio) ed eventuale costi di posa in opera.;
- b) relazione descrittiva delle iniziative da eseguire. Tale relazione dovrà contenere anche una descrizione di come le iniziative da realizzare conseguano l'obiettivo del **miglioramento della redditività dell'azienda agricola.**
- c) per opere su beni di terzi, copia semplice del contratto registrato che attesti la disponibilità dei terreni e/o delle strutture, corredata dall'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii in materia di patti agrari.

7.4 Istruttoria delle domande

L'istruttoria delle domande è assegnata al Servizio competente in materia di agricoltura al quale spetta la redazione della relazione istruttoria tecnico-amministrativa.

L'istruttoria delle domande si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione del contributo da parte del dirigente del servizio competente in materia di agricoltura **entro 90 giorni** decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. Durante il medesimo procedimento sarà redatta una graduatoria di priorità secondo i criteri stabiliti al precedente punto 6. Le domande inserite nella graduatoria saranno finanziate secondo l'ordine di priorità sulla base delle risorse disponibili.

Ai richiedenti delle domande inserite nella graduatoria di priorità, ma per le quali non sono disponibili sufficienti risorse, sarà comunicato il non accoglimento della domanda.

Nel caso di domande prive o carenti dei requisiti previsti sarà adottato un provvedimento di diniego.

8. DISPOSIZIONI GENERALI

1. Possono presentare domanda sul presente bando le aziende agricole elencate al precedente punto 2. "*Beneficiari*" che hanno una sede operativa in Provincia di Trento e che sono in possesso di una partita iva agricola.
2. Il richiedente deve essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento. Il fascicolo deve contenere le particelle oggetto dell'iniziativa prevista dal presente provvedimento.
3. Per le particelle oggetto di intervento è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso in cui non si disponga della proprietà è necessario dichiarare di essere stato autorizzato dal proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii. n materia di patti agrari). Nel caso di società il requisito della proprietà può essere in capo ad uno o più soci dell'impresa purché tali soci ne qualificano l'attività. La proprietà può essere anche di coadiutori familiari facenti parte dell'impresa familiare del richiedente ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In presenza di proprietà in parte o in toto dei figli minori del richiedente è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
4. Nel caso in cui il contratto che conferisce la proprietà a titolo negoziale abbia una scadenza anteriore a quella prevista dal vincolo di destinazione d'uso, di cui al successivo punto 13 "Obblighi a carico dei richiedenti", tale contratto dovrà essere rinnovato dal beneficiario, alla scadenza, per poter rispettare detto vincolo.

9. MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Sono ammissibili spese pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente intestato al beneficiario.

2. E' obbligatorio riportare il Codice unico di progetto (Cup) su tutte le fatture e in tutti i pagamenti. Il codice viene attribuito dalla Struttura competente in materia di agricoltura in fase di approvazione dell'iniziativa per la concessione del contributo e sarà comunicato ad ogni beneficiario. Per i documenti antecedenti la comunicazione del codice Cup o per altri documenti privi di Cup per errore materiale, è ammessa la riconciliazione riportando il Cup manualmente sulla fattura ed allegando distinta dichiarazione del richiedente.

10. VARIANTI

Per essere ammissibili, le modifiche devono essere pertinenti alle finalità tecnico economiche dell'intervento. La misura dell'intervento provinciale è pari a quella prevista dal provvedimento principale. Sono ammesse solo varianti che non comportano un supero della spesa ammessa. In ogni caso è auspicabile ridurre al minimo le varianti per garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa nonché per avere certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative.

Sono considerate varianti: cambio del beneficiario, cambio della sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle iniziative approvate, modifica della tipologia di iniziative approvate.

Per le varianti è necessario fare richiesta preventiva di approvazione, rispetto all'esecuzione delle relative opere. La struttura competente in materia di agricoltura, valutate le richieste di variante, ne dispone l'approvazione o il diniego comunicandolo al beneficiario.

Nella valutazione della variante vengono verificati il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e quelli che hanno determinato l'approvazione dell'iniziativa sulla base anche dei criteri di selezione. Sono da considerarsi approvabili tutti i cambiamenti all'iniziativa originale che non comportino modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, tali da inficiarne la finanziabilità stessa.

Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 20% della spesa ammessa, così come ad esempio i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria.

11. DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE DEL CONTRIBUTO

Per la liquidazione finale del contributo dovrà essere presentata apposita domanda, compilata e sottoscritta dal richiedente, secondo il fac-simile predisposto dalla Struttura competente in materia di agricoltura, che specifichi l'importo richiesto, al netto di iva e spese non ammissibili.

In allegato alla domanda dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. fatture quietanzate della spesa sostenuta relative a: **reti e coperture, paleria, accessori per il montaggio e posa in opera.**
2. Le fatture o i documenti probatori dovranno riportare il Codice unico di progetto (Cup), attribuito dalla Struttura competente in fase di approvazione

dell'iniziativa. Ad ogni fattura dovrà essere allegato un documento comprovante il pagamento effettuato per mezzo di bonifico o Riba, riportante la causale dell'operazione e il Cup. Nel caso il pagamento sia stato disposto tramite *home banking* il documento da allegare dovrà essere quello relativo alla *transazione eseguita* e dovrà riportare la causale e il Cup. Sulla fattura dovrà essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti. In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario. In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

Il contributo sarà proporzionalmente rideterminato in presenza di una spesa rendicontata inferiore a quella ammessa.

12. TERMINE PER LA RENDICONTAZIONE DELLE INIZIATIVE

1. La rendicontazione della spesa sostenuta dovrà essere presentata da parte del beneficiario **entro il 31 dicembre 2021**. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.
2. Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.
3. Relativamente alle proroghe e le sospensioni dei termini e per quanto non dettagliato a riguardo nel presente punto, si rinvia a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1980 dd. 14/09/2007 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Nel caso di mancato rispetto del termine citato al precedente punto 1 sarà disposta la decadenza del contributo secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 1980/2007 e successive modificazioni e integrazioni.

13. CONTROLLI

Prima della liquidazione finale, la Struttura competente in materia di agricoltura si riserva di effettuare un controllo in azienda per l'iniziativa realizzata.

14. OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

La concessione del contributo comporta l'obbligo a carico del beneficiario di non alienare, di non cedere o comunque di non distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali è stato concesso il contributo per almeno 10 anni secondo quanto previsto dall'art. 6 della L.P. 4/03. Il termine decorre a partire dalla data della domanda di liquidazione finale del contributo.

Nel caso di mancato rispetto del termine citato al precedente paragrafo i beneficiari sono tenuti, tranne che per cause di forza maggiore, alla restituzione del contributo concesso in proporzione della durata residua del periodo in corso.

La durata residua è calcolata dalla data dell'accertamento delle circostanze che comportano la revoca dell'agevolazione fino al termine del rispettivo periodo. L'importo corrispondente è da restituire maggiorato degli interessi al tasso legale.

Il beneficiario del contributo deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il controllo sul rispetto degli obblighi previsti a carico dei richiedenti dall'art. 6 della L.P. n. 4/2003 è previsto su un campione pari al 5% degli interventi soggetti a vincolo, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà verrà effettuato su un campione di almeno il 5% delle pratiche, secondo quanto previsto dalle disposizioni provinciali vigenti in materia.